



421/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80080**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis), nata l' omissis a omissis e residente in omissis, in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Katia Enei (C.F. NEEKTA80H68E812R, p.e.c. katiaenei@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Roma, viale delle Milizie, n. 76;

- *ricorrente* -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

(C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), allegata alla memoria di costituzione e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.;

- resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 19.9.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Barbara Pisa (per delega orale) per il ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS, come da verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 6.7.2023 parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto, previa disapplicazione parziale del provvedimento di determinazione della pensione, del diritto di parte ricorrente a conseguire la riliquidazione della pensione diretta con inclusione della contribuzione aggiuntiva versata dalla CGIL Funzione pubblica, per il periodo di distacco sindacale dall'1.6.1998 al 30.11.2001, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi.

2. Dopo che con la memoria di costituzione, depositata in data in data 2.10.2024, l'I.N.P.S. ha chiesto, tra l'altro, salva ed impregiudicata ogni eccezione e difesa, un rinvio del giudizio per consentire alla sede INPS di concludere le verifiche in corso, lo stesso Istituto, in data 11.2.2024 ha depositato il provvedimento di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva adottato dalla Direzione Centrale pensioni sulla base della documentazione prodotta da controparte nonché nota di deposito con cui ha chiesto di disporre un rinvio al fine della valutazione di eventuale cessazione della materia del contendere.

3. In esito all'udienza del 16.10.2024, questo giudice, con ordinanza in data 17.10.2024, n. 159/2024, ordinava:

a. alla parte ricorrente di depositare documentazione idonea ad attestare la residenza della ricorrente medesima, nel termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla data di comunicazione dell'ordinanza;

b. all'INPS di depositare nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell'ordinanza, il fascicolo amministrativo relativo alla parte ricorrente;

c. il rinvio della trattazione della causa al fine di consentire all'I.N.P.S. di concludere le verifiche in corso, anche per permettere alle parti di valutare la praticabilità di un componimento della controversia in sede stragiudiziale ovvero giudiziale, rinviando all'udienza odierna.

4. Parte ricorrente dava esecuzione all'ordinanza in data 20 dicembre 2024, mentre l'INPS non vi ottemperava.

5. All'udienza odierna entrambe le parti hanno preso atto della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

1. Preso atto che la domanda di parte ricorrente, come confermato dal procuratore in udienza, concerne l'accertamento del diritto (l'an) della parte medesima a conseguire la riliquidazione della pensione diretta con inclusione della contribuzione aggiuntiva versata dall'organizzazione sindacale di appartenenza e che l'INPS ha depositato l'autorizzazione a tale fine necessaria, così riconoscendo il diritto controverso, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere. Resta fermo che la quantificazione dell'incremento del trattamento pensionistico (il *quantum*), peraltro non oggetto del presente ricorso, è subordinato al rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione predetta.

2. Atteso che entrambe le parti ne hanno dato atto in udienza, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

3. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

4. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.9.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.09.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.09.2025 15:14:39
GMT+02:00